

BGer 5A_564/2017 vom 7. August 2017

Bundesgericht, 2017-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_564_2017

FR: TF 5A_564/2017 du 7 août 2017

IT: TF 5A_564/2017 del 7 agosto 2017

Erwägungen

E. 1

Comune di X. _____,

E. 2

Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,

E. 3

Confederazione Svizzera, 3003 Berna,

rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,

opponenti,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro il decreto emanato il 7 luglio 2017

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con decreto 7 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha chiuso l'istruttoria nell'ambito dei ricorsi presentati da A. _____ contro il pignoramento della sua rendita d'invalidità eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a favore del Comune di X. _____, dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera;

che con ricorso in materia civile 27 luglio 2017 A. _____ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullità " previo accertamento della nullità assoluta del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016 ambo della CEF " e di concedere effetto sospensivo al gravame;

che il decreto 7 luglio 2017 costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricasazione, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF , ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se

l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);

che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti dell' art. 93 cpv. 1 LTF , fatti salvi i casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);

che nel caso concreto il sussistere delle condizioni per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (il presupposto dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è in ogni modo escluso, dato che l'accoglimento del rimedio non potrebbe comportare una decisione finale);

che la ricorrente ritiene adempiuto il requisito del pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ma, limitandosi ad elencare le censure da lei sollevate (violazione del diritto di essere sentita, del diritto alla prova, del diritto ad un equo processo, ecc.), non lo dimostra;

che pertanto il gravame risulta manifestamente inammissibile;

che, adito con un ricorso irricevibile, il Tribunale federale non può comunque esaminare l'asserita nullità ai sensi dell' art. 22 cpv. 1 LEF "del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016" (v. DTF 135 III 46 consid. 4.2; sentenza 5A_285/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2.3);

che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.